

Il numero 103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La zona di territorio ceduta dal comune di Greco Milanese con Prato-centenaro al comune di Milano, in virtù della Convenzione 21 novembre 1902 approvata con la legge 9 giugno 1904, n. 248, è aggregata rispettivamente ai mandamenti VI e VII della città di Milano, in base alla ripartizione stabilita nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente legge.

La zona di territorio ceduta dal comune di Milano a quello di Greco Milanese con la suddetta Convenzione approvata con la stessa legge 9 giugno 1904, n. 248, è aggregata al mandamento IX di Milano.

Art. 2.

La presente modificazione alla circoscrizione mandamentale di Milano, andrà in vigore entro tre mesi dalla promulgazione della legge.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreto Reale le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA

della nuova circoscrizione territoriale dei mandamenti VI e VII di Milano.

Ripartizione fra i mandamenti VI e VII di Milano della zona di territorio ceduta dal comune di Greco Milanese.

1° Viene annessa al mandamento VI la zona che comprende:

L'ultima tratta di via Ponte Seveso, la via Martesana, la via Gluck, la via Alessandro Andryane, la via G. B. Sammartini, il prolungamento della via, ancora non denominata, sull'asse della via Vittor Pisani e la tratta di via Pier Luigi da Palestrina compresa fra le vie Ponte Seveso e Ferrante Aporti; finalmente altre vie progettate da aprirsi e segnate in tipo.

2° Viene annessa al mandamento VII la zona che comprende:

il tratto di via Carlo Tenca compreso fra il vecchio confine e la nuova circonvallazione, e metà sede di detta via nel tratto della nuova circonvallazione al nuovo confine tra i due Comuni; le ultime tratte di via Mauro Macchi, Luigi Settembrini e corso Buenos Ayres. Il lato sud della via Natale Battaglia nella tratta compresa fra il viale Monza ed il nuovo confine, ed il lato est del viale Bergamo compreso fra il piazzale o Rotonda di Loreto ed il confine. La Rotonda o Piazzale di Loreto, la strada delle Rottole

e le tratte della nuova circonvallazione, della via Cajazzo alla Carlo Tenca per il lato nord, e la Ferrante Aporti per il lato sud, di via Pier Luigi da Palestrina, dal corso Loreto alla via Ferrante Aporti - questa via per la sua totalità - le tratte dello vie G. B. Pergolese ed Enrico Petrella, comprese fra il corso Buenos Ayres ed il vecchio confine, e quella della via Domenico Scarlatti fra il corso Buenos Ayres e la via Benedetto Marcello.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

Il numero 105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23.

Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi.

Art. 2.

Quando le speciali condizioni dell'industria e della località e le peculiari qualità del pane lo richiedono, il Consiglio comunale ha facoltà di concedere per il rinfresco dei lieviti un'anticipazione all'inizio del lavoro non superiore a due ore di durata nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A tale lavoro verrà addetto per turno un solo operaio per ogni azienda o lo stesso operaio non potrà esserne gravato per più di sei giorni ogni due settimane.

Art. 3.

La concessione verrà data, sentito l'ufficiale sanitario del Comune in seguito ad esperimenti fatti sotto il suo controllo, udito l'avviso dei padroni e degli operai secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio comunale è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvederà, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 4.

Qualora concorrano le condizioni previste nell'art. 2 il Consiglio comunale ha pure facoltà di accordare una anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni in misura da determinarsi dall'ufficiale sanitario ed in ogni caso limitata ad un operaio per ciascuna bocca di

forno. Si applicano a tale concessione le norme per la durata dell'anticipazione e per il turno e le regole di procedura stabilite negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il Consiglio comunale potrà determinare, sopra istanza degli industriali o degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasione di fiere, festività speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessità.

Le deroghe superiori ad una settimana saranno accordate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con le norme stabilite dal regolamento, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Art. 6.

La vigilanza per l'esecuzione della presente legge è affidata agli ispettori della industria e del lavoro, ed agli uffici comunali d'igiene col concorso degli agenti di polizia giudiziaria e degli uffici di polizia municipale.

Gli incaricati della sorveglianza hanno libero accesso nei panifici e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi alla competente autorità giudiziaria.

Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale ed all'autorità municipale.

Art. 7.

L'esercente nel cui panificio si contravvenga alla legge o al regolamento, è punito con ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che possa sorpassare la somma complessiva di L. 1000.

Sono puniti con ammenda sino a L. 30 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 8.

Non più tardi di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite con regolamento su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Comitato permanente dell'Ufficio del lavoro e del Consiglio di Stato.

La legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 89 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 33 della legge 2 gennaio 1908, n. 5, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in testo unico le disposizioni della stessa legge e quelle delle leggi 31 maggio 1903, n. 254 e 14 luglio 1907, n. 555;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge sulle case popolari o economiche, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TESTO UNICO

delle leggi sulle case popolari o economiche

CAPO I.

Prestiti per le case popolari o economiche.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

Possono fare operazioni di prestito alle Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Società di beneficenza, di cui nel seguente art. 23, ed alle Società di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

3° i Monti di pietà;

4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 23 della legge;

6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7° le Società e le imprese d'assicurazione;